



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a Latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 24

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/2010 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA +46

UDIENZA DEL 26/06/2019

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2019403072083

Esito: RINVIO AL 01/07/2019 09:30

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE PENNUZZI MAURIZIO.....21

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE
Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/2010 R.G.N.R.
Udienza del 26/06/2019

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
DOTT.SSA GIOVANNA CANNARILE	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA +46 -

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale Dibattimento.

Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono questioni preliminari o possiamo iniziare l'istruttoria, l'esame dei testi?

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

P.M. M. BUCCOLIERO - Voglio dare atto - alle Difese soprattutto - che è stata depositata in data odierna la conclusione di questa attività integrativa svolta dal Pubblico Ministero - con la nota della Guardia di Finanza appunto depositata oggi - che contiene poi degli allegati (più precisamente 42 allegati) su supporto informatico, scannerizzati. Quindi io

voglio dare atto alla Difesa insomma del deposito di questa nota. Sulla base di questa attività integrativa che è stata svolta, io devo chiedere alla Corte di estendere ovviamente la testimonianza del Luogotenente Mariani già prevista - ma che riguardi anche questa nota depositata in data odierna - nonché di sentire altre tre persone che hanno riguardato questa attività integrativa che sono il Dottor Musolino Vincenzo dell'ARPA Puglia, poi Magistro Domenico di ArcelorMittal e Zizzo Cosimo, ex tecnico dell'AGL2 - quindi dell'agglomerato - che oggi è in pensione. Ovviamente di tutta la documentazione che è in allegato io chiedo l'acquisizione al fascicolo del dibattimento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Prendiamo atto di questo deposito.

P.M. M. BUCCOLIERO - Ovviamente, possiamo sentirlo tranquillamente Pennuzzi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, ci dà qualche minuto per parlare poi tra di noi, per favore?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci ritiriamo qualche minuto.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 10:25 e rientra in Aula di udienza alle ore 10.43.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci sono questioni da parte dei difensori?

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Scusi, Avvocato, prima che inizi a parlare... Abbiamo inteso male o Mariani lo volete aggiornare a un'altra udienza?

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, per avere una deposizione completa di tutta l'attività. Sennò la spezzettiamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora abbiamo compreso bene. Prego, Avvocato Lojacono.

AVVOCATO S. LOJACONO - Grazie, Presidente. Avvocato Lojacono, per il verbale. Anche per il verbale, a futura memoria: il Pubblico Ministero questa mattina - se io ho ben inteso, comunque io l'ho interpretata così perché penso che sia l'unico modo di interpretarlo a mente del Codice di Procedura Penale - sta dando avviso alle Difese utilizzando l'odierna udienza. Quindi non seguendo la procedura ordinaria - che prevederebbe, secondo Codice, un avviso ad ogni singolo difensore fuori udienza, come normalmente avviene - ma approfittando in un certo modo - ma questo è già accaduto comunque e forse può anche accadere - dell'udienza odierna, dà l'avviso di deposito dell'attività integrativa di indagine. Si tratta di una attività integrativa di indagine che, per quello che... io - confesso - non sono riuscito a leggere, in questo tempo che è stato

consentito, questa annotazione di Polizia Giudiziaria. Però, nella sua intestazione, risulta che sia il risultato di una indagine delegata alla Polizia Giudiziaria nell'ambito di un altro procedimento penale che è il 2318/2013 Modello 21 che abbiamo già imparato in questo processo a conoscere come il cosiddetto "Procedimento della gravina Leucaspide". Quindi è un'annotazione di Polizia Giudiziaria del 25 giugno del 2019 che risulterebbe - anzi risulta - depositata alla Procura della Repubblica in data di oggi, cioè il 26 giugno del 2019. Sempre per il verbale, perché ne rimanga traccia: si tratta di una un'annotazione di Polizia Giudiziaria che è costituita da 32 pagine (nell'ultima pagina si dà conto che è corredata di 42 documenti); a questa annotazione è allegato un DVD-ROM che riporta una dicitura "Allegati all'informativa", quindi nel DVD-ROM dovrebbero essere contenuti questi 42 allegati. Questo è quello che risulta. Detto questo, siccome - ripeto - questo non è altro che un avviso di deposito, io credo di non avere molto altro da dire che ne prendo atto e, rispetto a questo avviso, svolgerò le attività che mi sono consentite e cioè mi recherò nella segreteria del Pubblico Ministero, chiederò la copia di questa annotazione, chiederò la copia di questo DVD-ROM e con i tempi - non credo brevi - che occorreranno per la conoscenza di questa annotazione e dei suoi 42 allegati - di cui in questo momento non conosco la consistenza ma potrebbero essere decine, centinaia o migliaia di pagine, non lo so - poi eserciterò i diritti di difesa, quindi un diritto alla controprova, così come il diritto di controesaminare il Luogotenente Mariani che in questo momento - oggi - ma ritengo nemmeno nelle prossime udienze sarà possibile né esaminare e né tantomeno controesaminare.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prima di dare la parola anche agli altri difensori, Pubblico Ministero, le chiediamo un altro chiarimento.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei ha inteso anche proporre all'udienza odierna le sue richieste al Giudice?

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, Presidente. Sì, sì, sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi ha anticipato questo momento processuale ad oggi.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO S. LOJACONO - Scusi, io questo non l'avevo compreso. Avevo capito che il Pubblico Ministero si riservasse.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, infatti. Perciò ho chiesto il chiarimento. L'ha già proposto.

AVVOCATO S. LOJACONO - Allora, se il Pubblico Ministero ha - come io non avevo capito - formalmente proposto delle richieste di prova... e, se non ricordo male, quella che io avevo interpretato come una riserva invece è una richiesta di prova di - se non sbaglio -

tre testimoni... Mariani come estensione.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - E poi altri tre testimoni: mi pare un funzionario dell'ARPA, un dipendente di Arcelor - di cui non ricordo il nome - e un'altra persona di cui tanto non ricordo il nome. Mi pare che la richiesta sia assolutamente intempestiva. E' assolutamente intempestiva per due ordini di ragioni: perché oggi - come ho detto all'inizio - processualmente, questo è semplicemente un avviso ai difensori del deposito di un'attività integrativa di indagine. Quindi né i difensori ne conoscono e ne possono conoscere i contenuti... e - direi - non ne devono conoscere i contenuti perché hanno semplicemente ricevuto un avviso ma non hanno ricevuto la documentazione relativa all'indagine integrativa, quindi i difensori non sono nella possibilità di interloquire rispetto alla richiesta di prove del Pubblico Ministero. Come potrebbe mai un Pubblico Ministero, per esempio, opporsi a una richiesta di introduzione di un testimone che fosse presentata oggi dal Pubblico Ministero nel momento in cui non ha gli atti e non li può conoscere per argomentare una sua opposizione a questa richiesta di prova? Soprattutto, se si volesse sorvolare sui diritti del difensore - ma sicuramente la Corte non sorvolerà - come fa la Corte a decidere su una richiesta di prova - che è una richiesta di introdurre una prova nel processo - nel momento in cui non ha assolutamente la possibilità di valutarne la rilevanza, la pertinenza? Quindi non siamo in questa fase: siamo in una fase diversa, siamo semplicemente in una fase di avviso. Non siamo in una fase che possa consentire delle richieste di prova, non siamo in questa fase. Peraltro, vorrei anche precisare - e ho concluso - che... Ricorderete nell'altra occasione in cui il Pubblico Ministero ha dato un analogo avviso che poi ha determinato l'introduzione di prove in questo processo. Era il 10 aprile del 2019 quando ci fu dato l'avviso in udienza di un'attività integrativa di indagine sempre proveniente da questo procedimento. Il Pubblico Ministero - e poi la Corte ha anche recepito questo assunto del Pubblico Ministero - ha sostenuto, dal punto di vista giuridico, che l'attività integrativa di indagine di cui stava dando avviso aveva il suo momento fondamentale (dal punto di vista processuale) in quel provvedimento di acquisizione al procedimento 938 - cioè il procedimento 2010, il procedimento di cui ci stiamo occupando in questo processo - dell'attività svolta nel 2318/2013. Ricorderete che anche nella vostra ordinanza voi avete accolto questa tesi, per cui effettivamente bisognava valorizzare da un certo punto di vista questo atto di acquisizione del 10 aprile sotto una serie di profili e con determinati effetti dal punto di vista processuale. Ecco, io qua forse mi sono sbagliato ma non vedo... Perché il Pubblico Ministero in questo momento ci ha dato soltanto la annotazione del 25 giugno 2019 svolta, effettuata nel procedimento

Leucaspidi. Ma io non vedo - quantomeno non ci è stato fornito, non ci è stato dato - il provvedimento con cui si acquisisce in questo procedimento questa annotazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene... Gli altri difensori?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, Presidente. Io vorrei segnalare questo: innanzitutto che all'inizio dell'udienza, dopo centosettantaquattro, centosettantacinque udienze - quindi non siamo all'inizio - la Signoria Vostra ha chiesto se c'erano questioni preliminari; il Pubblico Ministero si è alzato e ha detto che c'erano queste questioni che poi, tra l'altro, non mi paiono questioni preliminari ma invece ha dato questa...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, non ho capito bene. A ogni udienza chiedo, prima di iniziare... Cioè non so che cosa vuole dire: che sapessi di questa richiesta o sapessi... il che non è assolutamente corrispondente alla realtà.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, stavo ricostruendo...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, è bene chiarire. Lo sa benissimo che all'inizio di ogni udienza do la parola alle parti per capire se ci sono questioni prima di iniziare a sentire i testi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene, Presidente. Stavo dicendo: il Pubblico Ministero non...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, no, è bene chiarire questo passaggio. Non tollero che si facciano queste insinuazioni!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, Presidente. Forse non ha ben sentito quello che ho detto io.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - No, ho capito proprio bene! Questa è una insinuazione, come se noi sapessimo che il Pubblico Ministero avrebbe fatto questa richiesta, il ché...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho detto che questa non è una questione preliminare. Io mi stavo caratterizzando l'intervento del Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero fa non una questione preliminare ma usa l'udienza, per l'ennesima volta, per svolgere invece una attività che è prevista...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, "preliminare"... ho detto non una "questione preliminare" in senso tecnico, perché siamo dopo centosettantacinque udienze. Preliminare... Queste sue puntualizzazioni non le accetto! Dovete essere più rispettosi della Corte d'Assise e del Presidente.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non le accetto queste insinuazioni e queste puntualizzazioni del tutto fuori luogo! Stiamo superando ogni limite! Allora questioni preliminari non in senso tecnico, Avvocato. Lo sappiamo benissimo che è stata superata la fase delle questioni preliminari. Questioni che vengono prima l'esame dei testimoni in senso

atecnico, questioni che dobbiamo esaminare (tipo l'istanza di rinvio per impedimento del suo collega che ha depositato, come ha depositato lei l'istanza di rinvio). Cioè non tollero queste insinuazioni! La prossima volta mi verrò costretta ad assumere dei provvedimenti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Presidente, lei sta facendo l'interpretazione del mio pensiero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, la prossima volta che si fanno queste insinuazioni prenderò provvedimenti!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Faccia quello che ritiene. Ognuno farà i suoi passi. Ci mancherebbe!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, porti rispetto verso la Corte e il suo Presidente!

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Massimo rispetto!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È la seconda volta che glielo dico.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Massimo rispetto!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Alla terza volta mi ritiro e prendo provvedimenti.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene. Posso continuare l'intervento?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie. Il Pubblico Ministero utilizza per l'ennesima volta... quindi non è una cosa estemporanea - una cosa che è successa soltanto una volta - ma lo usa ormai come metodo quello di non rispettare il Codice di Procedura Penale che invece, ai sensi dell'Articolo 430 del Codice di Procedura Penale, in combinato disposto con l'Articolo 18 di attuazione delle disposizioni del Codice di Procedura Penale, prevede invece che l'avviso di deposito venga notificato dalla segreteria del Pubblico Ministero dando la possibilità a tutte le parti processuali, comprese le parti processuali che non sono presenti nel procedimento... quindi il riferimento è alle notifiche anche agli imputati. Saltando completamente questa fase, dando praticamente avviso che è stato depositato - ha detto il Pubblico Ministero - il completamento dell'attività integrativa di indagine, dice: "Vi avviso che è stata completata l'attività integrativa di indagine". Peccato però che ancora viene utilizzato, da parte del Pubblico Ministero, un espediente che è quello non di svolgere l'attività integrativa di indagine in questo procedimento. Le attività integrative di indagine vengono svolte nel procedimento parallelo che è il 2318/2013. Questa volta non c'è neanche il deposito di questa attività integrativa di indagine all'interno del fascicolo del Pubblico Ministero del 938, quindi neanche sono salvate le forme. Quindi non è soltanto un problema di sostanza - che già è evidentissimo - ma addirittura neanche le forme perché neanche c'è il provvedimento acquisivo di questa attività integrativa di indagine al fascicolo del

Pubblico Ministero. Tant'è che peraltro reca il timbro del deposito il 26.6.2019 - nell'ambito del procedimento 2318/2013 - e non c'è poi un successivo deposito o comunque provvedimento acquisitivo nel fascicolo del 938 da parte del Pubblico Ministero. La cosa ancora più assurda è che nell'ambito del procedimento Leucaspide - e voi avete l'imputazione del procedimento Leucaspide perché ve l'abbiamo prodotta per altre questioni che abbiamo sollevato - non si fa certamente riferimento... Al 2.2 di questa lunga informativa si parla di "Sistema di monitoraggio emissioni SME", quindi si fa riferimento a un problema quindi legato alle emissioni che nulla - ma proprio nulla! - hanno a che fare con il procedimento che viene invece - ad avviso di questo difensore, in violazione di Legge - utilizzato per svolgere attività integrativa di indagine e poi acquisirla nell'ambito di questo procedimento. Faccio rilevare che si tratta di una attività integrativa di indagine - per i pochi minuti, non sono neanche riuscito a leggerla tutta quanta (era, tra l'altro, una sola copia ed eravamo tantissimi i difensori) - in cui si ha la nomina, da parte della Guardia di Finanza, di un ausiliario di P.G. che è quello di cui ha fatto richiesta il Pubblico Ministero di ascolto come testimone. A questo ausiliario di P.G. (tale Musolino) la Guardia di Finanza... è lei che conferisce i quesiti, quindi dà i quesiti all'ausiliario di P.G. che risponde sostanzialmente come se fosse un consulente. Sappiamo bene che l'ausiliario di P.G. ha delle funzioni che sono totalmente diverse da quelle consulenziali a cui può fare riferimento il Pubblico Ministero conferendo l'incarico, con tutte le conseguenze collegate al conferimento dell'incarico consulenziale da parte del Pubblico Ministero - conseguenze anche in termini di garanzia per i soggetti che vengono comunque indagati o imputati nel procedimento in cui viene conferito l'incarico - proprio in relazione al fatto che giura e che acquisisce delle funzioni accertative che, invece, in questo caso sono state baipassate con questa procedura di nomina di un ausiliario a cui vengono conferiti dei quesiti tecnici. La richiesta che fa il Pubblico Ministero con riferimento a tutta questa attività integrativa di indagine - si evince in maniera evidente come sia finalizzata a questo procedimento e non a quel processo - denuncia ancora una volta, evidentemente, la grave carenza del testimoniale della Pubblica Accusa che nel 2019 ritiene di svolgere attività di indagine su fatti risalenti ad almeno quindici anni prima, quando aveva avuto - ovviamente - tutto il tempo e le fasi canoniche per svolgere questo tipo di attività di indagine. Le attività integrative di indagine nascono per esigenze di completamento in relazione all'istruttoria e non devono servire invece per andare a scavare e a cercare di trovare qualcosa a distanza di quindici anni nei confronti degli imputati, perché questo va completamente a far saltare il sistema giuridico che è stato previsto nel nostro Codice nuovo, che è un Codice tendenzialmente accusatorio in cui la Pubblica Accusa avrebbe

dovuto svolgere, per il principio di completezza delle indagini, tutte le sue indagini in relazione all'imputazione; svolgere la sua attività di testimoniale di accusa e dare la possibilità poi agli imputati di rendere il loro esame dibattimentale e di difendersi - provando - con i propri testimoni. Qui invece si sta totalmente ribaltando il Codice dal punto di vista proprio delle fasi perché, in questa maniera, non c'è più il rispetto delle fasi previste dal nostro Codice. Vedrete che addirittura c'è un capitolo - il 2.4 - che è "Impianto di agglomerazione AGL". Cosa c'entra con Leucaspide l'impianto di agglomerazione AGL? Avrete sicuramente cura e modo di guardare le imputazioni di Leucaspide per comprendere che non c'entra assolutamente l'impianto di agglomerazione AGL. E ci sono pagine e pagine - di carattere tecnico - che riguardano questo aspetto. 2.5: "Monitoraggio polveri AGL". Anche questo non capisco che cosa c'entri con il procedimento 2318 del 2013 di Leucaspide.

(Intervento fuori microfono)

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Esatto, che attiene ad aree che sarebbero fuori dallo stabilimento siderurgico. C'è tutta quanta una serie di rilievi tecnici sui camini, quindi anche questo. A me sembra, da questo punto di vista, che sia in palese violazione delle norme codicistiche che prevedono appunto come le attività integrative di indagine debbano essere fatte all'interno del procedimento proprio perché c'è tutt'una serie di garanzie che vanno a scattare in questo senso, invece in questa maniera vengono baipassate. Sono pagine e pagine sulle polveri di cui si è tanto parlato in questo procedimento, non nell'altro procedimento. Capitolo 2.6: "Polveri generate dagli elettrofiltri ESP e MEEP". Quindi andiamo avanti con allegati su allegati. Qua abbiamo allegati dal numero 15 al numero 17 su questo tema. Vi ricordate la deposizione dell'imputato Cavallo? Aveva fatto riferimento al ricircolo nel processo produttivo: quando era stato possibile farlo e al momento in cui, per Legge, non era più previsto. C'è tutto un paragrafo su questo tema che nulla, ovviamente, ha a che vedere con il procedimento Leucaspide.

(L'Avvocato Melucci interviene fuori microfono)

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dove non è neanche imputato!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi, Avvocato, quali sono le sue richieste?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le sue conclusioni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Siccome abbiamo avuto pochissimo tempo, stavo scorrendo le pagine per segnalarvi altre argomentazioni che sicuramente sono di vostro interesse. Io non ritengo che la Corte - che garantisce i diritti di difesa anche degli imputati, non soltanto i diritti dei testimoni o i diritti del Pubblico Ministero - possa porre un argine rispetto a quella che poteva essere inizialmente una richiesta del Pubblico Ministero a cui la Corte ha dato spazio, continuare a dare questo tipo di spazio al Pubblico Ministero, questo totale spregio delle fasi processuali da parte del Pubblico Ministero. Perché il Pubblico Ministero è vero che può fare attività integrativa di indagine... peraltro l'attività integrativa di indagine dovrebbe essere nell'ambito di questo procedimento e non, surrettiziamente, in un altro procedimento. Ma continuare - non occasionalmente ma proprio come *modus operandi* - a fare richieste che non sono ancorate alle fasi processuali è continuare a decidere di violare le norme del Codice di Procedura Penale. Perché il Pubblico Ministero può fare l'attività integrativa di indagine, può fare le richieste al Giudice: ma le richieste al Giudice - il Pubblico Ministero, come i difensori - le può fare rispettando le fasi processuali e non invece non tenendone conto. Soprattutto, a questo punto, la Corte non potrà - ad avviso di questo difensore - continuare a dare spazio al Pubblico Ministero di continuare su questo crinale di mancato rispetto del Codice e mancato rispetto delle fasi processuali. Quindi, con riferimento a questa attività integrativa di indagine, io ne eccepisco la inutilizzabilità processuale in quanto - primo - vengono svolte indagini che attengono a questo procedimento, surrettiziamente in un altro procedimento nel quale non hanno nessun tipo di attinenza; viene fatto questo per aggirare le norme del Codice che prevedono tutt'una serie di garanzie difensive rispetto a quell'attività integrativa di indagine; in più manca anche la forma - non solo la sostanza - quindi manca il provvedimento acquisitivo al fascicolo 938, anche al fascicolo del Pubblico Ministero come attività di indagine. Quindi questa non è un'attività integrativa di indagine acquisita al fascicolo del Pubblico Ministero. Sotto questo profilo io non chiedo neanche termine per poter estrarre copie perché, formalmente, manca la acquisizione al fascicolo del Pubblico Ministero. Quindi, da questo punto di vista, la richiesta del Pubblico Ministero è assolutamente inammissibile. Questa attività di indagine delegata - asseritamente presentata a voi come attività integrativa di indagine nell'ambito di questo procedimento - non può essere oggetto neanche di avviso ai difensori perché non è stata neanche formalmente acquisita nel procedimento del 938.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Grazie.

AVVOCATO C. URSO - Presidente, se mi dà la facoltà avrei da...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, Avvocato.

AVVOCATO C. URSO - Grazie, Presidente. Presidente, io sarò...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, il...

AVVOCATO C. URSO - Urso, Carmine Urso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì. Scusi, è per il verbale.

AVVOCATO C. URSO - Sì. No, ha ragione. Chiedo scusa. Sarò conciso nel mio intervento però voglio precisare solamente alcune circostanze. Il Pubblico Ministero oggi ha effettuato - e mi lasci passare il termine - un deposito abnorme (“abnorme” lo utilizzo come categoria giuridica) e delle richieste che richiedono alla Corte l’emissione di un provvedimento, di un’ordinanza di conseguenza abnorme. Lo dico in modo molto dettagliato. Perché la richiesta fatta dal Pubblico Ministero richiede un’ordinanza che non è prevista dal sistema giuridico. Molto semplicemente, per una ragione: come pocanzi il collega Annicchiarico ci evidenziava, l’attività integrativa di indagine è stata svolta nel procedimento rubricato al numero 2318 del 2013 Registro Generale Notizie di Reato presso la Procura della Repubblica di Taranto, cosiddetto “procedimento Leucaspide”. Noi abbiamo celebrato un’udienza in questo procedimento... Noi ma non tutti i difensori presenti in questo processo, perché in quel processo ci sono anche altri difensori che non sono presenti in questo processo. Abbiamo celebrato un’udienza il giorno 17 giugno - se non vado errato - che è stata rinviata al 16 settembre. Bene. Ovviamente il deposito... in quanto la c.n.r. di cui oggi noi abbiamo avuto contezza è stata depositata in data odierna. Non poteva, ovviamente, essere depositata all’udienza del 17 giugno perché non esisteva nella sua completezza. Bene, in quel procedimento - ad oggi - non esiste questa attività integrativa di indagine. È l’unico luogo in cui questa attività integrativa di indagine dovrebbe esistere. Bene. L’avviso - come prevede il Codice, il 430 comma secondo - dice di dare immediatamente avviso alle parti. Ma dove? Nel processo 938/2010 o nel processo da cui ha trovato origine l’attività integrativa di indagine, ovvero il 2318 del 2013 (cosiddetto “Leucaspide”)? Il Pubblico Ministero oggi avrebbe dovuto - in modo molto semplice - far partire le notifiche nel procedimento Leucaspide, avvisare tutti i difensori del procedimento Leucaspide, così come ha fatto per l’attività integrativa di indagine di qualche mese fa. Il 18 febbraio del 2019 la Procura ha depositato, nell’ambito del procedimento Leucaspide, l’attività integrativa di indagine. A sessanta giorni più o meno - il 10 aprile 2019 - con un provvedimento acquisitivo di quell’attività integrativa di indagine, ha depositato attività integrativa di indagine rubricata 938/10 che era poi una fotocopia del 2318/13 ma faceva propria un’attività integrativa di indagine nel 938 (quella del 2318/13). Oggi questo non è avvenuto: perché nel procedimento Leucaspide questa attività integrativa di indagine non esiste - ad oggi - non è stato dato avviso; il Giudice dell’Udienza

Preliminare, il Dottor Carriere, non ne ha contezza. È impossibile che siano partite le notifiche, dato che è stata depositata stamattina dalla Guardia di Finanza o quantomeno le notifiche a noi difensori non sono arrivate. Nella segreteria del Pubblico Ministero è stata depositata. Quindi la procedura...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Perché: lei, Avvocato, difende anche degli imputati nel procedimento Leucaspide?

AVVOCATO C. URSO - Io sì, io sì. Però ci sono anche altri colleghi in quel procedimento che non sono presenti in questo procedimento - signor Presidente - e viceversa ovviamente. Quindi il provvedimento è abnorme perché l'attività integrativa non è stata depositata nella sede naturale che il Codice di rito indica, ovvero l'attività integrativa fatta nel procedimento Leucaspide va depositata nel procedimento Leucaspide. Poi se il Pubblico Ministero - come l'altra - vorrà acquisirla e vestire l'attività integrativa di Leucaspide in un'attività integrativa del 938, questo è un secondo step. Quindi - signor Giudice, signor Presidente e signori della Corte - fin quando non sarà depositata nella sede naturale... per come è rubricata quella informativa... che non l'abbiamo rubricata noi. L'avrebbe potuta benissimo il Pubblico Ministero rubricarla al 938 e oggi non staremmo a parlare di questo. Ma c'è un corto circuito proprio procedurale. Va depositata nel procedimento Leucaspide e acquisita - come l'attività integrativa del 938 - quella di Leucaspide. Ma fino a quando non saranno fatte le notifiche nel procedimento Leucaspide... dato avviso in udienza. Non vuol fare le notifiche? Il 16 settembre ci dà avviso in udienza. Vedrà la Procura cosa vorrà fare! Ma deve dare avviso a tutti i difensori di quell'attività integrativa di indagine nella sede adeguata e avvisare e dare contezza al Giudice di quel processo che, in questo momento, non sa nulla di quell'attività integrativa di indagine. Quindi io chiedo che quell'attività integrativa di indagine non possa trovare residenza nel fascicolo del Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero non può avanzare richieste a questa Corte perché è un'attività che non è presente e non può trovare, ad oggi, residenza nel procedimento e nel fascicolo 938/2010 di cui stiamo occupando. Grazie.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. È stato chiaro, Avvocato. Ci sono altri interventi, altri difensori?

AVVOCATO V. VOZZA (*fuori microfono*) - Ci associamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si associano. Va bene. Le altre parti? Le Parti Civili?

AVVOCATO P. PALASCIANO - Ci associamo al Pubblico Ministero.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Pubblico Ministero, prego.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì. Presidente e signori della Corte, come al solito si sta facendo una tempesta in un bicchiere d'acqua. Perché? Intanto non è affatto vero che questa attività integrativa di indagine non esiste. Questa è un'attività integrativa di indagine che esiste

e che è stata depositata esattamente dove prevede il Codice di Procedura Penale, cioè nella segreteria del Pubblico Ministero. Come si vede - io leggo qua "Procura della Repubblica", "Deposito in segreteria", "Taranto 26 giugno 2019" che è oggi - è stata depositata nel procedimento 2318/2013. Ovviamente, Presidente, non è affatto vero che io la devo depositare nell'ufficio del G.U.P.. Io prima la deposito nella segreteria della Procura - come è avvenuto - dopodiché, come prevede il Codice in questo caso, siccome l'udienza è a settembre, faccio gli avvisi - come previsto dal Codice - e dopodiché, con gli avvisi, prendo e la deposito in quel procedimento dinanzi al G.U.P.. Oggi che cosa è accaduto? È accaduto che il Pubblico Ministero, per venire - e qui sbaglio, come al solito! - in aiuto alla Difesa, ho cercato di anticipare semplicemente i tempi e dare la possibilità alla Difesa di guardare subito questa attività integrativa che il Pubblico Ministero, dopo aver dato avviso, intende utilizzare in questo procedimento. Io, ovviamente, se mi trovo qui davanti alla Corte d'Assise non posso stare in ufficio a fare tutta quell'attività che dice la Difesa. Il provvedimento di acquisizione... Presidente, ma se io oggi sto dando avviso davanti alla Corte d'Assise e dichiaro oggi in udienza che questa è attività integrativa che io acquisisco al procedimento 938 - che è quello che celebriamo davanti alla Corte d'Assise - qual è il problema? Prima c'è stata quella necessità, nell'attività integrativa precedente, perché c'era uno sfasamento tra il deposito e l'acquisizione per evidenti ragioni: perché erano in corso le indagini. Ma oggi quel problema è completamente superato perché oggi è stato il deposito di questa attività integrativa di indagine, oggi io la acquisisco al procedimento 938. Cioè qual è il problema? Siamo tutti in udienza, Presidente! Per quanto riguarda poi l'aspetto del merito... "Non c'entra niente con Leucaspide". C'entra, Presidente! Come emerge anche dall'avviso che forse la Difesa ha prodotto, lì parliamo di un problema di circa 5 milioni di tonnellate di rifiuti accumulati lungo la gravina Leucaspide. Emerge, anche guardando il semplice capo d'imputazione, che si parla di rifiuti industriali. Che cosa sono...

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Dell'Ilva pubblica, eh! Perché l'avete scritto voi, eh!

P.M. M. BUCCOLIERO - Che sono le polveri? Quando c'è un controllo sul discorso delle emissioni di polveri e fumi... Le polveri sono semplicemente quello che rimane catturato rispetto alle convogliate, ai fumi che escono dal camino. Le polveri vengono catturate e poi smaltite, come è accaduto nell'agglomerato con i famosi filtri MEEP ed ESP. Bene. Dove sono andate queste polveri? Ora è evidente che l'attività del Pubblico Ministero, tenuto conto del fatto che in Leucaspide c'erano questi 5 milioni di tonnellate di rifiuti industriali... è evidente che il Pubblico Ministero ha interesse anche a capire, tenuto conto anche delle analisi parziali che abbiamo avuto su Leucaspide... a capire: le

polveri degli elettrofiltri dove sono andate a finire. Non è che sono andate a finire anche all'interno della gravina Leucaspide? E poi, Presidente, quando si fa un'attività integrativa - o comunque, in genere, un'attività di indagine - non è che durante l'attività di indagine, mentre si stanno svolgendo degli accertamenti, si dice: "No. Attenzione, questo non lo possiamo fare", "Perché?", "No, questo riguarda un altro procedimento". Che c'entra? Uno svolge l'attività di indagine perché ha una sua consequenzialità. Mica stiamo parlando di andare a vedere quello che è accaduto sulla luna! Stiamo parlando di andare a vedere quello che è accaduto all'interno dell'Ilva, in questo caso la gravina Leucaspide. Poi, alla luce - ovviamente - di quello che io leggo in questa attività integrativa, mi rendo conto che è un'attività che può riguardare anche questo procedimento. Perché, come ricorderà la Corte di Assise e come emerge dalle perizie, la diossina che noi troviamo negli oltre 3.000 animali abbattuti è quella delle polveri degli elettrofiltri. Allora a questo punto...

AVVOCATO V. VOZZA - Sta anticipando la discussione, mi pare, Pubblico Ministero! Questo lo dice lei, poi lo vediamo!

P.M. M. BUCCOLIERO - Questo lo dico io, certo!

AVVOCATO V. VOZZA - Il dibattimento non ha detto questo!

P.M. M. BUCCOLIERO - Io parlo di attività di indagine!

AVVOCATO V. VOZZA - Vuol dire che tutte queste certezze forse non ce le ha neanche lei!

P.M. M. BUCCOLIERO - No, no, no, no! Io ce le ho le certezze!

AVVOCATO V. VOZZA - Ah, menomale!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Facciamo completare il Pubblico Ministero.

AVVOCATO V. VOZZA - Però, Presidente, giungere a conclusioni nel merito...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Le Difese sono scese nel merito e il Pubblico Ministero ha ritenuto di scendere nel merito.

P.M. M. BUCCOLIERO - Stiamo facendo un processo per quello, Presidente!

AVVOCATO V. VOZZA - Non mi pare che siamo entrati nel merito di questi aspetti dell'imputazione.

AVVOCATO G. MELUCCI - Però in quel processo risulta che le collinette sono tal quali dal 1970, eh, Dottore!

P.M. M. BUCCOLIERO - Che c'entrano le collinette? Cosa c'entra?

AVVOCATO V. VOZZA - Andiamo ad acquisire oggi le polveri per capire nel '70 quello che è successo?

AVVOCATO G. MELUCCI - Lei produce quello che vuole e lo argomenta come ritiene. Le collinette sono così dal 1970!

AVVOCATO V. VOZZA - Apprezziamo lo sforzo di fantasia del Pubblico Ministero! Però...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per cortesia, facciamo completare il Pubblico Ministero.

AVVOCATO G. MELUCCI - Ci sono le immagini satellitari che voi avete portato in quel Processo, eh! Mica è facile!

P.M. M. BUCCOLIERO - Quindi, in ogni caso, dalle osservazioni della Difesa... Qui parliamo di un'attività di indagine, quindi ciò che riguarda la prospettazione del Pubblico Ministero. Quindi, legittimamente, il Pubblico Ministero ritiene che questo sia utile in questo procedimento. Non deve essere la Difesa a dire ciò che è utile, ciò che non è utile, ciò che si può o ciò che non si può fare. Io faccio le mie richiesta sulla base di questa attività integrativa di indagine. Peraltro, Presidente, io ho anticipato quelle che erano le mie richieste proprio per dire alla Difesa: "Guardate che io ho intenzione di chiedere queste cose". Voi potete intervenire anche dopo aver esaminato la documentazione. Cioè non capisco dov'è tutto questo problema! Per cui, Presidente, io ritengo che le questioni possono essere tranquillamente rigettate.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci sono altri interventi? No. Va bene. Ci ritiriamo allora. Esamineremo l'informativa, l'annotazione di P.G. e la documentazione al fine anche di valutare l'eventuale concessione di termini.

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Presidente, scusi, sono l'Avvocato Lojacono. Prima che vi ritirate, per non lasciare nessun tipo di equivoco, anche collegandomi a questa sua ultima considerazione, cioè che esaminerà l'annotazione di Polizia Giudiziaria per decidere...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ai meri fini di valutare la complessità di questa attività integrativa di indagine.

AVVOCATO S. LOJACONO - È evidente, è evidente che è ai meri fini della decisione. Però se questa decisione la Corte riterrà che debba avere per oggetto anche la richiesta del Pubblico Ministero di introdurre dei testimoni, ove la Corte decidesse su questa richiesta del Pubblico Ministero, io ora per allora - per le ragioni che ho esplicitato e per quelle che hanno anche rappresentato i colleghi che hanno seguito il mio intervento - deduco la nullità dell'ordinanza perché io non ho interloquuto rispetto alla richiesta di prove del Pubblico Ministero perché non avevo, né processualmente e né oggettivamente, la possibilità di farlo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Ci ritiriamo.

AVVOCATO L. PERRONE - Io non l'ho proprio letta quell'informativa. Non ho voluto mettermi in fila per fare questo spaccato assolutamente desolante - ne abbiamo visti sin troppi sul banco della Difesa! - per cercare di leggere, nei pochi minuti concessi, quello che è stato. Quindi io non l'ho letto: ho preso atto. Quindi, in quanto tale, non voglio

andare oltre. Il mio livello di interlocuzione non deve andare oltre questo: una presa d'atto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io non presto il consenso all'acquisizione di questo atto di indagine neanche ai soli fini di delibare la questione, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Avvocato, è una decisione della Corte di esaminare l'atto ai fini di decidere sulle vostre questioni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Io chiedo alla Corte di delibare sulla base di quello che noi abbiamo detto. Il Pubblico Ministero non ha negato... Io ho letto i titoli. A me è sufficiente che voi valutate quello che noi vi abbiamo rappresentato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Avvocato, decideremo anche su questa sua eccezione. Per il momento non la prendiamo e decideremo anche su questo suo rilievo.

La Corte si ritira in Camera di Consiglio alle ore 11:26 e rientra in aula di udienza alle ore 14:04.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - «La Corte d'Assise di Taranto, decidendo sulle richieste formulate in data odierna dal Pubblico Ministero ai sensi dell'Articolo 430 C.P.P.; esaminati gli atti, ad eccezione della annotazione di P.G. e della documentazione acquisita - non acquisita neppure al limitato fine di delibare sulle questioni sollevate, come meglio si specificherà di seguito - sentite le parti; osserva: in data odierna il P.M ha notiziato le parti di un'attività integrativa di indagine a norma dell'Articolo 430 C.P.P. che, secondo quanto prospettato dalle parti che hanno interloquuto sul punto, consiste in un'annotazione di P.G. di 32 pagine, con allegati 42 documenti compendati su supporto informatico. L'informativa e i documenti in questione, sempre secondo quanto prospettato dalle parti - e, sul punto, il Pubblico Ministero nulla ha osservato - sono stati formati e/o acquisiti nel procedimento penale numero 2318/2013 Registro Generale Notizie di Reato; l'informativa inoltre sarebbe stata formata in data 25.6.2019 e il tutto depositato presso la segreteria del P.M. in data odierna. Il P.M., oltre ad avvisare le parti di detta attività integrativa, ha già formulato al Giudice del dibattimento le sue richieste istruttorie consistenti nell'esame testimoniale di tre testi, specificamente indicati, oltre che nell'acquisizione dei documenti allegati all'annotazione di P.G.. I difensori hanno formulato diverse eccezioni. Va premesso che l'Avvocato Annicchiarico - prima che la Corte si ritirasse in Camera di Consiglio al fine di deliberare - ha materialmente trattenuto la copia degli atti del Pubblico Ministero, dichiarando di non prestare il consenso al suo esame da parte della Corte, già disposto

dal Giudice al limitato fine di delibare le questioni che le stesse Difese avevano posto. Il Presidente, per mera opportunità, aderiva a detta - pur irrituale - richiesta difensiva, atteso che alcun consenso delle parti è necessario nel caso di specie. Sul punto è bene, invero, osservare che il comportamento difensivo è stato connotato da un'errata interpretazione delle regole processuali che attengono alla conoscibilità da parte dell'organo giudicante di atti e documenti di indagine sui quali, in ragione delle eccezioni e questioni sollevate dalle parti, si debba operare una decisione interlocutoria. Nello specifico, l'esame degli atti afferenti l'attività integrativa di indagine era utile alla Corte onde poter compiutamente delibare le questioni sollevate dalle Difese, afferenti in particolare alle modalità e ai tempi del deposito nel procedimento numero 2318/13 Registro Generale Notizie di Reato dell'attività suppletiva in oggetto, alla eccepita mancanza di un provvedimento acquisitivo nel fascicolo del Pubblico Ministero relativo a questo procedimento penale, alla consistenza - infine - dei documenti allegati all'informativa al fine di valutare la congruità del termine difensivo eventualmente da concedere. Essendo stata impedita questa verifica concreta da parte dell'organo giudicante, la valutazione - con le conseguenze di cui si dirà - è stata compiuta sulla scorta delle mere prospettazioni delle parti e da quanto dalle stesse desumibile, fermo restando che va stigmatizzato il comportamento delle Difese; comportamento, oltre che infondato sotto il profilo processuale, ingiustificatamente ostruzionistico che peraltro si ricollega all'incipit dell'intervento del difensore Avvocato Annicchiarico il quale ha adombrato una pregressa ed indebita conoscenza da parte della Corte di quanto avrebbe in data odierna prospettato il Pubblico Ministero, riconducendo inopinatamente alla disciplina di cui all'Articolo 491 C.P.P. - la cui fase è abbondantemente superata - alla espressione del Presidente, la quale, dopo l'appello, aveva chiesto alle parti tutte se ci fossero "questioni preliminari" da sottoporre alla Corte, da intendersi ovviamente come questioni - quali, ad esempio, le prospettate richieste di rinvio dei difensori come da istanze depositate anche in data odierna per la programmazione delle prossime udienze - da affrontarsi prima dell'inizio dell'attività istruttoria programmata. Tanto premesso e sulla base degli elementi di valutazione resi disponibili alla Corte con riferimento all'attività integrativa di indagine che il P.M. oggi ha rappresentato, si osserva quanto segue. Non vi è dubbio che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, come già evidenziato in più occasioni da questa Corte, l'avviso in udienza da parte del P.M. del deposito nel proprio fascicolo di attività integrativa di indagine costituisce modalità equivalente all'avviso di deposito di cui all'Articolo 18 Regolamento di Esecuzione del Codice di Procedura Penale (vedi Cassazione 12.12.2013, numero 5261), con la conseguenza che il Giudice, in tale ipotesi, è comunque tenuto ad assicurare il corretto

rispetto delle garanzie difensive, come si andrà a precisare nel prosieguo. Deve pertanto osservarsi - venendo così a esaminare l'eccezione di "abnormità" della richiesta del P.M. e del conseguente eventuale provvedimento della Corte che accogliesse le istanze del Pubblico Ministero - che il Pubblico Ministero, titolare dell'azione penale con prerogative di direzione delle indagini (vedi Articolo 327 C.P.P.), con specifico riferimento alla formazione e tenuta del suo fascicolo, è tenuto in generale al massimo rispetto documentativo e al rispetto delle garanzie difensive soprattutto quando si tratti di atti a partecipazione difensiva obbligatoria. Di contro, è attribuito in via esclusiva al potere deliberativo del P.M. il compito di individuare e allegare gli atti che attengono alla richiesta di rinvio a giudizio - tanto desumendosi dalla lettura combinata degli Articoli 416, comma secondo C.P.P. e 130 Disposizioni di Attuazione al Codice di Procedura Penale - con la conseguenza che non può ipotizzarsi a carico dello stesso Pubblico Ministero alcun obbligo di allegazione di atti che riguardino persone estranee alla richiesta di rinvio a giudizio ovvero afferenti a indagini diverse o ancora in corso di sviluppo. Infatti non lede il diritto di difesa l'esercizio da parte del Pubblico Ministero, ex Articolo 130 Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale, del potere di formare il fascicolo di cui all'Articolo 416, secondo comma C.P.P. mediante l'inserimento soltanto degli atti che si riferiscono alle persone e alle imputazioni per cui richiede il rinvio a giudizio, a meno che non risulti, da concreti elementi recuperati anche attraverso investigazioni difensive, che la selezione abbia sottratto alla integrale discovery atti rilevanti per gli interessi della Difesa (Cassazione 13 luglio 2012, numero 42130), in violazione del principio generale di cui all'Articolo 458 C.P.P.. Analogamente, nel caso che ci occupa, il Pubblico Ministero ha provveduto con l'avviso in udienza - si tratta di una pubblica udienza nella quale, in base al principio generale di cui al comma 5 dell'Articolo 148 C.P.P., gli avvisi formulati producono effetti notificatori, fermo restando in ogni caso il principio di libertà delle forme degli atti di parte di cui all'Articolo 141 C.P.P. - a dare avviso dell'allegazione dell'attività integrativa di indagine disposta nel procedimento numero 2318/13 Registro Generale Notizia di Reato in questo per cui si sta procedendo davanti alla Corte di Assise, nulla potendo rilevare quella che sarà la sorte che detta attività integrativa avrà nel procedimento in cui è stata formata, essendo - come già innanzi specificato - rimesso al solo potere del P.M. decidere in quale momento di quel procedimento avanzare le proprie richieste al Giudice e fermo restando il principio - già in più occasioni evidenziato da questa Corte che si è uniformata alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto - che l'attività integrativa di indagine prevede un solo termine, ossia quello iniziale, successivo alla richiesta di rinvio a giudizio, senza che vi sia

invece un termine finale, a prescindere dalla indicazione di cui all'Articolo 468 C.P.P. e a quella di cui all'Articolo 507 C.P.P. (vedi le ordinanze del 15 e 21 maggio 2019 che devono intendersi integralmente richiamate e trascritte in questa sede). Ne discende che qualsiasi riferimento alla categoria di matrice giurisprudenziale della abnormità - che si concretizza allorché il Giudice emette un provvedimento del tutto esorbitante dai propri poteri ovvero neppure riconducibile ad un provvedimento avente carattere giurisdizionale - è infondato, se non improprio e si iscrive nel comportamento difensivo già sopra evidenziato. Ciò premesso e venendo quindi ad esaminare l'unico punto da affrontare in questa fase, ossia quello afferente il termine da concedere per l'esame dell'attività integrativa di indagine - all'esito del quale le Difese potranno consapevolmente interloquire sulle richieste istruttorie del Pubblico Ministero - e riservata ogni ulteriore determinazione, le argomentazioni difensive che hanno riguardato in modo anche approfondito e diffuso il merito degli atti di indagine, arrivando a valutare l'attinenza dell'oggetto di quelle indagini sia con riferimento alle imputazioni del processo in cui sono state espletate che del presente processo, consentono a questa Corte di ritenere congruo il termine difensivo per esercitare i diritti di cui all'Articolo 430 C.P.P., nonché per controdedurre sulle richieste istruttorie che il P.M. ha formulato già in data odierna sino all'udienza dell'1 luglio 2019. Per questi motivi assegna termine alle parti sino all'udienza del primo luglio 2019 per le attività di cui all'Articolo 430 C.P.P. e per controdedurre sulle richieste istruttorie dedotte dal Pubblico Ministero in data odierna, riservandosi all'esito».

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie, Presidente. Faccio l'eccezione di nullità dell'ordinanza sempre per prevenire eventuali decadenze. Segnalo soltanto che non ho trattenuto nessun atto ma ho semplicemente detto che c'era l'opposizione da parte mia e non prestavo il consenso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

P.M. M. BUCCOLIERO - Se possiamo riavere un attimo la nota...

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, le Difese si associano. Noi, da parte nostra, dobbiamo anche rappresentare l'esiguità del termine assegnatoci in ordine all'attività integrativa del Pubblico Ministero compendiata in quegli anni contenuti peraltro in un DVD ROM. Quindi trattandosi - come dice il Pubblico Ministero - di 46 allegati, francamente non capiamo come noi possiamo compiutamente esaminarli, studiarli e preparare le richieste di prova contraria e preparare le controdeduzioni su tale produzione documentale. Quindi anche sotto questo aspetto, come violazione dell'Articolo 178 e quindi del diritto di Difesa ad un congruo termine, noi eccepiamo la nullità dell'ordinanza testé resa.

AVVOCATO L. PERRONE - L'Avvocato Perrone si associa.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Tutti si associano.

AVVOCATO G. MELUCCI - Ci associamo tutti, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene.

AVVOCATO P. LISCO - Presidente - sono l'Avvocato Pasquale Lisco - faccio presente che...

Voglio dire: non so chi è che ha parlato del merito del processo, magari leggendo qualche stralcio dell'informativa. Però io non ho avuto la possibilità di leggere, sia pure in maniera superficiale, l'informativa. Quindi io mi associo e, chiaramente, eccepisco pure io la tardività o comunque l'insufficienza del termine concesso.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L'esiguità. Va bene.

P.M. M. BUCCOLIERO - Dicevo: se posso riavere l'informativa che ho dato alle Difese.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Prego.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - In ogni caso, il primo luglio dovremo comunque valutare le richieste. Penso che sia stato chiaro.

AVVOCATO P. LISCO - Ma, Presidente, io non so che tipo di documentazione e che capienza ha.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Abbiamo semplicemente preso atto del deposito di questa attività integrativa di indagine, questo è tutto. Va bene. Abbiamo detto che Mariani lo liberiamo e poi sarà citato a data da destinarsi.

P.M. M. BUCCOLIERO - Lo citerà la Procura.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - A data da definirsi. Per quanto riguarda il teste che ieri non è comparso, lo volete ricitare per lunedì?

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Il teste Corte.

P.M. M. BUCCOLIERO - Lo stiamo citando, lo stiamo citando.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora per lunedì il teste Corte sarà ricitato perché ieri non è comparso. Per quanto riguarda l'altro teste, intendete procedere al suo esame?

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Allora si può accomodare. Invece il Luogotenente Mariani può allontanarsi.

DEPOSIZIONE DEL TESTIMONE PENNUZZI MAURIZIO

IL TESTE, AMMONITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 497 CODICE DI PROCEDURA PENALE, LEGGE LA FORMULA DI IMPEGNO: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza».

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lei si è impegnato a dire la verità. Risponda alle domande del Pubblico Ministero - che l'ha citato come teste - e poi delle altre Parti. Prego, Pubblico Ministero.

AVVOCATO V. VOZZA - Presidente, chiedo scusa, da parte di alcuni di noi perlomeno - la lancio come proposta - non ci sarebbero problemi - anzi presteremmo il consenso in luogo dell'esame - ad acquisire la relazione. Non so poi se la Procura invece insiste per sentirlo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Non so se il Pubblico Ministero...

AVVOCATO S. LOJACONO - Anche per me. Io do il consenso.

P.M. M. BUCCOLIERO - Per me va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - È della Polizia Giudiziaria?

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì, sì.

AVVOCATO S. LOJACONO - Sì, sì. Capitaneria di Porto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Capitaneria di Porto.

P.M. M. BUCCOLIERO - Dovremmo acquisire...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - C'è un'informativa, c'è qualcosa?

P.M. M. BUCCOLIERO - Sì: c'è un'annotazione con l'acquisizione di una concessione demaniale...

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Si connette a quella dichiarazione del teste.

P.M. M. BUCCOLIERO - Alle prese a mare, alle opere di presa a mare. E delle foto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Allora se c'è il consenso delle parti...

AVVOCATO S. LOJACONO - Sia all'annotazione che ai documenti, ovviamente, allegati.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Documenti allegati.

(I difensori prendono visione della documentazione in oggetto)

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Quindi c'è il consenso di tutte le parti. Si dispone l'acquisizione dell'informativa a firma del testimone e dei documenti allegati. Va bene. Allora la ringraziamo e può andare.

TESTE M. PENNUZZI - Grazie. Buongiorno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Grazie.

Non essendoci domande delle Parti, il Teste viene congedato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - L'udienza è tolta e rinviata a lunedì alle nove e trenta.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Mi perdoni, Presidente, c'era la mia istanza di rinvio e

avete detto che la decidevate oggi. Non so se avete cambiato idea.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Sì, sì. Allora, Avvocato, c'è stata... Nelle more del deposito della sua istanza di rinvio per legittimo impedimento, è intervenuto un impedimento di un Giudice Popolare che è stato depositato regolarmente in Cancelleria con documenti giustificativi, per cui è un impedimento che si deve accogliere. Per cui, in ogni caso, le udienze del 2 e del 3 non si svolgeranno.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Ho capito.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Per cui, diciamo, di fatto quell'istanza è superata e possiamo concludere per un non luogo a provvedere proprio perché abbiamo già accolto questa ulteriore istanza. Va bene?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Invece per l'altra istanza provvederemo lunedì, un'istanza di rinvio. Però quelle udienze non si terranno in realtà. Va bene?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Ci vediamo lunedì.

